

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2541 del 16 Ottobre 2018

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata,
ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **PIZZIMENTI CARMELA – Impresa individuale**
ed acquisita con protocollo **CR-32777-2015 del 30/06/2015**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 *"Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"*;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione

degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **30/06/2015** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-32777-2015** presentata da **PIZZIMENTI CARMELA – Impresa individuale**, con sede legale in Mirandola (MO), via San Martino Carano n. 146, C.F. PZZCML46B52H959F, Partita IVA 02914670365;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

Vista la riapertura del procedimento istruttorio di concessione del contributo in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.1285 del 13/04/2018 e registrata con protocollo CR-18962-2018 del 10/05/2018 che accoglieva le tesi del ricorrente per illegittimità collegate a difetto di istruttoria e di motivazioni;

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- viste le osservazioni presentate dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto inviato in data 10/12/2015 con CR-58910-2015;
- vista e valutata tutta la documentazione prodotta agli atti su richiesta di integrazione del Soggetto incaricato dell'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

oggetto di recupero, nell'ottica della ricostruzione post sisma, sia esclusivamente il patrimonio immobiliare utilizzato a fini produttivi, votato alla capacità di produrre flussi economici e volto alla piena ripresa delle attività in essere, nell'arco temporale che intercorre tra gli eventi sismici e i 36 mesi precedenti, al fine di rilanciare pienamente l'economia produttiva delle zone geografiche colpite.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 (n.1-2 in domanda) con le seguenti motivazioni:

Il fabbricato non possiede, nel triennio 2009-2012, alcuna funzione produttiva rispetto ai terreni circo-stanti in quanto il mappale n.3, che identifica l'immobile in parola, risulta estromesso dal contratto tra la proprietà e impresa affittuaria già a decorrere dal 01/11/2006, quando il fabbricato non aveva certamente subito i danni dal sisma del 2012. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art. 2 comma 1 e 2).

- Il fabbricato è suddiviso in parte abitativa e parte produttiva:

○ La parte abitativa:

Contrariamente alle affermazioni fatte dal beneficiario, il fabbricato ad uso abitativo non possiede i requisiti di cui DL n. 557/1993, art.9 come modificato da L. n.222/2007, comma 3, pertanto non risponde ai requisiti di ruralità. La condizione di abitazione sfitta non rientra in nessuna delle casistiche previste dal citato D.L.. Inoltre il comma 6 riconosce come non produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, ma lo stato di non utilizzo deve essere collegato con l'assenza di allacciamento alle reti di servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Queste condizioni, attestate dal tecnico e fondanti il ricorso, non sono riscontrabili per l'abitazione in parola.

Non è stato dimostrato il requisito previsto da Allegato 1 dell'Ord. 57/2012 in merito alla dimostrazione in perizia giurata della correlazione tra il sistema produttivo ed il numero di operai stagionali/fissi;

Non è stato dimostrato il requisito previsto da Allegato 1 dell'Ord. 57/2012 in merito ai consumi di acqua e luce in grado di dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;

La mancata dimostrazione di quanto sopra determina l'esclusione della superficie abitativa dal contributo.

○ La parte produttiva, come rappresentata da layout, non presenta nessuna funzione operativa per l'impresa richiedente alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti: la P.A. ha accertato che le macchine ed attrezzi aziendali a partire dal 22/01/2003 erano "INATTIVE (IN ATTESA DI VENDITA)". I piani contabili associati alle fatture dell'impresa beneficiaria di mostrano la completa assenza di vendite differite di prodotti aziendali. Nessun materiale oggettivo che contraddica questa valutazione è stata prodotta agli atti. Si rileva, inoltre, che l'impresa richiedente è beneficiaria di contributi per la ricostruzione di altro immobile destinato a deposito e ricovero attrezzi in posizione, rispetto a questo immobile, ben più prossimo rispetto al terreno agricolo in conduzione. Questo fabbricato è stato finanziato per una superficie pari a 299,70 mq (vedi CR-29478-2013), di cui non è stata fatta menzione in perizia giurata e relazioni successive. Il fabbricato è, quindi, inserito in un contesto aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come

necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art. 2 comma 1 e 2).

- Il fabbricato non è stato dichiarato né in Visura Camerale, né in Domanda Unica 2009-2012, e quindi in Anagrafe delle Aziende Agricole. La dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale, e che l'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola. Nella domanda deve essere dichiarata non solo la superficie agraria, ma anche ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto. Tra gli elementi fondamentali per la determinazione del contributo è la verifica del rispetto della condizionalità definita all'art. 1 del Reg. CE n. 1122/2009 quale "i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;". Nello stesso regolamento, Allegato 2 viene fatto riferimento alla Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.01.1980, pag.43). Una parte rilevante dei controlli volte all'accertamento del rispetto di questa direttiva viene fatta presso i fabbricati aziendali. Quindi il fabbricato rurale entra a pieno titolo negli oggetti di verifica della Domanda Unica.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, il cui riconoscimento a contributo determinerebbe sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, espressamente vietata da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 "Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili (...) Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi". Il principio è anche richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: "l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione" (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C (2012)9853 final, punto 35).

La Commissione Europea a riguardo si è inoltre espressa richiedendo alle Autorità Italiane di impegnarsi "affinché l'applicazione delle misure" per gli "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo" (CE n. SA.35482 (2012/N)) "non determini una sovra compensazione dei danni conseguenti al terremoto né a livello complessivo né a livello individuale".

Si richiama inoltre l'art. 21 comma 2 Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., che stabilisce: "I contributi saranno concessi nell'ambito delle Decisioni della Commissione Europea C (2012)9853 final, C (2016) 7085 final, C (2012)9471 final e C (2016) 2870 final ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012."

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione ed alle successive richieste di integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio, ha proposto per gli interventi richiesti la conferma della non ammissione a contributo, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Considerato che il RUP, nel rispetto dei “*Principi generali dell’attività amministrativa*”, ha ritenuto di precisare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche (art. 3 della Legge 241/90) che hanno determinato la decisione del Nucleo di Valutazione;

Adeguato, per i motivi sopracitati, l’esito istruttorio come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Comunicato al Nucleo di Valutazione le modifiche apportate all’esito istruttorio;

Vista la “Scheda riepilogativa” aggiornata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Confermato il mancato accoglimento dell’istanza;

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull’immobile, riportato in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **PIZZIMENTI CARMELA – Impresa individuale**, con sede legale in Mirandola (MO), in via San Martino Carano n. 146, C.F. PZZCML46B52H959F, Partita IVA 02914670365;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sull’immobile contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nel Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-32777-2015 del 30/06/2015 PIZZIMENTI CARMELA – Impresa individuale

Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) ante - post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA
n° 1	Mirandola (MO)	88	194	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	Ante: 383,96 Post: 0,00	€ 0,00	€ 480.951,01
n° 2	Mirandola (MO)	//	//	//	Ante: 0,00 Post: 371,58	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA							€ 480.951,01
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL LORDO DI IVA AL 22%							€ 586.760,23

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n° 1 ricostruzione da n° 2	Ante: 0,00	Deposito/Abitazione	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	//	//	€ 0,00
	Post: 0,00	Demolizione e ricostruzione				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22%						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- Vista la riapertura del procedimento istruttorio di concessione del contributo in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.1285 del 13/04/2018 e registrata con protocollo CR-18962-2018 del 10/05/2018 che accoglieva le tesi del ricorrente per illegittimità collegate a difetto di istruttoria e di motivazioni;
- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- viste le osservazioni presentate dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto inviato in data 10/12/2015 con CR-58910-2015;
- vista e valutata tutta la documentazione prodotta agli atti su richiesta di integrazione del Soggetto incaricato dell'istruttoria;
- viste le osservazioni presentate in data 19/08/2018 CR-31448-2018, a seguito del preavviso di rigetto inviato in data 10/08/2018 CR-31281-2018, che si riportano di seguito:
 - *“l'eventuale nuovo diniego configurerebbe inottemperanza al Decreto decisorio del Presidente della Repubblica n.1285 del 13/04/2018, che deve pacificamente ritenersi assimilabile ad una pronuncia giurisdizionale: in tale denegata ipotesi, pertanto, non ci si potrà esimere dall'accertamento delle responsabilità, anche personali, in tutte le sedi opportune.”*
 - *“le argomentazioni poste da codesta p.A. alla base del preavviso di diniego (meglio si dirà infra nel dettaglio) coincidono con le stesse motivazioni già addotte in relazione al diniego impugnato dalla sig.ra Pizzimenti, poi annullato dal Giudice Amministrativo. Ed invero, la «Proposta di non*

ammissione ai contributi» richiama integralmente e continua illegittimamente ad appiattirsi sull'esito di merito dell'istruttoria datata «30/06/2015»"

- *"Dunque, come statuito dal Giudice Amministrativo, l'attività agricola era effettivamente insediata anche nei 36 mesi precedenti al sisma al Mappale 3 del Foglio 88, sul quale insiste il fabbricato in questione"*
- *"Pertanto, non v'è dubbio che l'immobile stesso rientri tra i beni concessi in uso all'impresa agricola in forza del contratto di comodato a tempo indeterminato stipulato tra la sig.ra Pizzimenti ed i sigg.ri Patrizia e Daniele Cavazza, con la conseguenza che nel 2006 detto immobile sia rientrato nella disponibilità dell'impresa agricola. Quanto assunto da codesta p.A. in merito, quindi, risulta già smentito dal Giudice Amministrativo."*
- *"si rammenta che il Consiglio di Stato ha già accertato quanto segue: «La ricorrente dispone di 16 ettari di terreno, solo in parte costituente oggetto di contratto di affitto che, per sua natura, presenta una durata ben definita. Tale compatibilità risulta ampiamente dimostrata dai conteggi eseguiti dal tecnico incaricato (pag 19 del ricorso)». Trattasi, pertanto, anche in questo caso, di argomentazioni già confutate dal Giudice Amministrativo: erra quindi gravemente codesta p.A. allorché continua a sostenere che il fabbricato sarebbe «in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali»."*
- *"In relazione all'allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, codesta p.A. continua pervicacemente a sostenere che l'immobile interessato non possiederebbe i requisiti previsti dalla normativa di settore. Anche tale assunto è stato oggetto del ricorso straordinario e, sul punto, il Consiglio di Stato ha già accertato che: «sebbene le utenze fossero disattivate al momento del terremoto in carenza di un nucleo abitativo, L'ESISTENZA DI UN ALLACCIAMENTO ALLA CORRENTE ELETTRICA, PERALTRO DOTATO DEL VISTO DI CONFORMITÀ RISALENTE ALL'ANNO 2000, È, DI PER SÉ, PROVA DI UN'UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE, ancorché temporaneamente l'allacciamento fosse disattivato, evidentemente al fine di ridurre i costi di gestione»."*
- *"L'immobile de quo, come emerge per tabulas, va ricompreso nell'ambito della polizza stipulata con l'Assicurazione Fata di Modena."*

Non recepite in quanto tali osservazioni si limitano a citare i punti salienti del Decreto del Presidente della Repubblica n.1285 del 13/04/2018 e del relativo parere del Consiglio di Stato – Sezione I n. 2423 del 21/11/2017.

La documentazione presentata era già agli atti, era già stata valutata e nulla aggiunge a quanto già proposto e deliberato dal Nucleo di Valutazione e non supera le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio.

Non sono state presentate alcune osservazioni riguardo a:

- la strumentalità all'attività agricola della porzione abitativa;
- le macchine ed attrezzi aziendali in disuso;
- la completa assenza di vendite differite di prodotti aziendali.

CONSIDERATO CHE:

oggetto di recupero, nell'ottica della ricostruzione post sisma, sia esclusivamente il patrimonio immobiliare utilizzato a fini produttivi, votato alla capacità di produrre flussi economici e volto alla piena ripresa delle attività in essere, nell'arco temporale che intercorre tra gli eventi sismici e i 36 mesi

precedenti, al fine di rilanciare pienamente l'economia produttiva delle zone geografiche colpite.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 (n.1-2 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- Il fabbricato non possiede, nel triennio 2009-2012, alcuna funzione produttiva rispetto ai terreni circostanti in quanto il mappale n.3, che identifica l'immobile in parola, risulta estromesso dal contratto tra la proprietà e impresa affittuaria già a decorrere dal 01/11/2006, quando il fabbricato non aveva certamente subito i danni dal sisma del 2012. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art. 2 comma 1 e 2).

- Il fabbricato è suddiviso in parte abitativa e parte produttiva:

- o La parte abitativa.

Contrariamente alle affermazioni fatte dal beneficiario, il fabbricato ad uso abitativo non possiede i requisiti di cui DL n. 557/1993, art.9 come modificato da L. n.222/2007, comma 3, pertanto non risponde ai requisiti di ruralità. La condizione di abitazione sfitta non rientra in nessuna delle casistiche previste dal citato D.L.. Inoltre il comma 6 riconosce come non produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, ma lo stato di non utilizzo deve essere collegato con l'assenza di allacciamento alle reti di servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Queste condizioni, attestate dal tecnico e fondanti il ricorso, non sono riscontrabili per l'abitazione in parola.

Non è stato dimostrato il requisito previsto da Allegato 1 dell'Ord. 57/2012 in merito alla dimostrazione in perizia giurata della correlazione tra il sistema produttivo ed il numero di operai stagionali/fissi;

Non è stato dimostrato il requisito previsto da Allegato 1 dell'Ord. 57/2012 in merito ai consumi di acqua e luce in grado di dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;

La mancata dimostrazione di quanto sopra determina l'esclusione della superficie abitativa dal contributo.

- o La parte produttiva, come rappresentata da layout, non presenta nessuna funzione operativa per l'impresa richiedente alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti: la P.A. ha accertato che le macchine ed attrezzi aziendali a partire dal 22/01/2003 erano "INATTIVE (IN ATTESA DI VENDITA)". I piani colturali associati alle fatture dell'impresa beneficiaria di mostrano la completa assenza di vendite differite di prodotti aziendali. Nessun materiale oggettivo che contraddica questa valutazione è stata prodotta agli atti. Si rileva, inoltre, che l'impresa richiedente è beneficiaria di contributi per la ricostruzione di altro immobile destinato a deposito e ricovero attrezzi in posizione, rispetto a questo immobile, ben più prossimo rispetto al terreno agricolo in conduzione. Questo fabbricato è stato finanziato per una superficie pari a 299,70 mq (vedi CR-29478-2013), di cui non è stata fatta menzione in perizia giurata e relazioni successive. Il fabbricato è, quindi, inserito in un contesto aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art. 2 comma 1 e 2).

- Il fabbricato non è stato dichiarato né in Visura Camerale, né in Domanda Unica 2009-2012, e quindi in Anagrafe delle Aziende Agricole. La dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema

Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale, e che l'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola. Nella domanda deve essere dichiarata non solo la superficie agraria, ma anche ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto. Tra gli elementi fondamentali per la determinazione del contributo è la verifica del rispetto della condizionalità definita all'art. 1 del Reg. CE n. 1122/2009 quale "i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;". Nello stesso regolamento, Allegato 2 viene fatto riferimento alla Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.01.1980, pag.43). Una parte rilevante dei controlli volte all'accertamento del rispetto di questa direttiva viene fatta presso i fabbricati aziendali. Quindi il fabbricato rurale entra a pieno titolo negli oggetti di verifica della Domanda Unica.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, il cui riconoscimento a contributo determinerebbe sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, espressamente vietata da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 "Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili (...) Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi". Il principio è anche richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: "l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione" (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C (2012)9853 final, punto 35).

La Commissione Europea a riguardo si è inoltre espressa richiedendo alle Autorità Italiane di impegnarsi "affinché l'applicazione delle misure" per gli "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo" (CE n. SA.35482 (2012/N)) "non determini una sovra compensazione dei danni conseguenti al terremoto né a livello complessivo né a livello individuale".

Si richiama inoltre l'art. 21 comma 2 Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., che stabilisce: "I contributi saranno concessi nell'ambito delle Decisioni della Commissione Europea C (2012)9853 final, C (2016) 7085 final, C (2012)9471 final e C (2016) 2870 final ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012."